

# DIRETTIVE

## DIRETTIVA 2000/25/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 22 maggio 2000

**relativa a misure contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori destinati alla propulsione dei trattori agricoli o forestali e recante modificazione della direttiva 74/150/CEE del Consiglio**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

visto la proposta della Commissione<sup>(1)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale<sup>(2)</sup>,

deliberando conformemente alla procedura prevista all'articolo 251 del trattato<sup>(3)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Per garantire il buon funzionamento del mercato interno, sono state armonizzate le prescrizioni tecniche in questo settore mediante l'adozione della direttiva 74/150/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote<sup>(4)</sup> e le 22 direttive particolari adottate tra il 1974 e 1989.
- (2) Per salvaguardare l'ambiente, si devono integrare le misure già adottate con la direttiva 77/537/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento prodotto dai motori diesel destinati alla propulsione dei trattori agricoli o forestali a ruote<sup>(5)</sup> (opacità dei gas di scarico), con altre misure relative in particolare alle emissioni fisico-chimiche. Con riferimento alle disposizioni della direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1997, concernente il ravvicinamento delle

legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali<sup>(6)</sup>, sono fissati valori limite delle emissioni di inquinanti gassosi e di particolato inquinante da applicare in fasi successive, nonché la procedura di prova dei motori a combustione interna destinati alla propulsione dei trattori agricoli o forestali. Il rispetto delle disposizioni della direttiva 88/77/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1987, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro le emissioni di gas inquinanti prodotti dai motori ad accensione spontanea e destinati alla propulsione dei veicoli<sup>(7)</sup>, può essere accettato allo stesso titolo del rispetto delle disposizioni della presente direttiva.

- (3) Per agevolare l'accesso ai mercati dei paesi terzi, è necessario stabilire l'equivalenza tra le disposizioni della presente direttiva per la prima fase e le disposizioni del regolamento n. 96 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) concernente l'omologazione dei motori ad accensione per compressione destinati ad essere installati sui trattori agricoli e forestali, per quanto riguarda le emissioni inquinanti.
- (4) Affinché l'ambiente europeo tragga il massimo beneficio da queste disposizioni e, allo stesso tempo, per garantire il mercato unico, è necessario adottare progressivamente norme vincolanti molto severe. Qualsiasi ulteriore riduzione dei valori limite e qualsiasi modifica della procedura di prova possono essere decise soltanto sulla base di studi e di ricerche, da svolgere, sulle possibilità tecnologiche esistenti o prevedibili e sul loro rapporto costi/benefici, per consentire una produzione su scala industriale dei trattori agricoli o forestali in grado di rispettare detti limiti.

<sup>(1)</sup> GU C 303 del 2.10.1998, pag. 9.

<sup>(2)</sup> GU C 101 del 12.4.1999, pag. 13.

<sup>(3)</sup> Parere del Parlamento europeo del 5 maggio 1999 (GU C 279 dell'1.10.1999, pag. 209), posizione comune del Consiglio del 22 novembre 1999 (GU C 17 del 20.1.2000, pag. 13) e decisione del Parlamento europeo del 12 aprile 2000 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(4)</sup> GU L 84 del 28.3.1974, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/54/CE (GU L 277 del 10.10.1997, pag. 24).

<sup>(5)</sup> GU L 220 del 29.8.1977, pag. 38. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/54/CE.

<sup>(6)</sup> GU L 59 del 27.2.1998, pag. 1.

<sup>(7)</sup> GU L 36 del 9.2.1988, pag. 33. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/1/CE (GU L 40 del 17.2.1996, pag. 1).